

TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO

RICORSO

***[CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
NOTIFICAZIONE IN FORMA STRAORDINARIA
NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI,
DA DETERMINARSI EX ART. 151 C.P.C.]***

di **BONAFEDE GIUSEPPA**, nata a Marsala il 29.5.66 ed ivi
residente in via Francesco Gambini n. 44 [C.F.: BNF GPP 66E69
E974S], giusta delega a margine del presente atto rappresentata e
difesa in giudizio dal sottoscritto Avv. Salvatore Giacalone [C.F.: GCL
SVT 62D05 E974Q / P.E.C.: avvocato.giacalone@pec.it / FAX:
0923/714384] ed elettivamente domiciliata in Trapani presso lo studio
dell'Avv. Dario Guarnotta in via Virgilio n. 11

La sottoscritta *Giuseppa Bonafede*, delega a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio l'Avv. Salvatore Giacalone del Foro di Marsala, conferendogli il più ampio mandato ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Dario Guarnotta in Trapani in via Virgilio n. 11.
Marsala, 12 Luglio 2016

F.to Bonafede Giuseppa

VERA LA FIRMA

F.to Salvatore Giacalone

contro

- il **MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro-tempore;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore Generale pro-tempore;
- l'**UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI** in persona del Dirigente pro-

tempore,
per legge tutti rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici in Palermo in via
Alcide De Gasperi n. 81 domiciliario

e nei confronti

- di ***TUTTI I DOCENTI ATTUALMENTE ISCRITTI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) DEFINITIVE*** per le Classi di Concorso Scuola dell'Infanzia AAAA e Scuola Primaria EEEE, in corso di validità per il triennio 2014/2017, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Trapani e di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia [Docenti che, in virtù del richiesto (re)inserimento della ricorrente, verrebbero scavalcati in graduatoria per ragione di punteggio]

per l'accertamento del diritto

declarata l'illegittimità del diniego di (re)inclusione in atti opposte
dalla resistente Amministrazione Scolastica a fronte della avanzata
richiesta di volervi nuovamente figurare,
al mantenimento, in via originaria e perciò a decorrere dal biennio
2009/2011, dell'inserimento [già vantato con riferimento al biennio
2007/2009] nelle GAE della Provincia di Trapani per le Classi di
Concorso Scuola dell'Infanzia AAAA e Scuola Primaria EEEE

e per la condanna

della resistente Amministrazione Scolastica a provvedere in tal senso,
emanando tutti gli atti necessari a consentire l'immediato

(re)inserimento della *Bonafede* nelle cit. GAE, nella fascia di appartenenza e con il recupero del punteggio maturato all'atto della indebita cancellazione di cui *infra*,

previa disapplicazione

- *in parte qua*, del ***D.D.G. 16.3.07 (ART. 1), DEL D.M. 8.4.09 N. 42 (ARTT. 1 E 11), DEL D.M. 12.5.11 N. 44 (ARTT. 1 E 9) E DEL D.M. 1.4.14 N. 235 (ARTT. 1 E 9)***;

nonché di tutti gli altri atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenziali ed in particolare:

- della ***DETERMINAZIONE UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI PROT. N. 8149 DEL 29.6.16 DI DINIEGO DELLA RICHIESTA (RE)INCLUSIONE*** nelle GAE della Provincia di Trapani per le Classi di Concorso Scuola dell'Infanzia AAAA e Scuola Primaria EEEE.

FATTO

I

Bonafede Giuseppa, già ritualmente iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Trapani per le Classi di Concorso della *Scuola Materna (Scuola dell'Infanzia)* e della *Scuola Elementare (Scuola Primaria)* valide per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, ha avuto conoscenza della sua occorsa cancellazione, a decorrere dall'a.s. 2009/10, dalle *Graduatorie* medesime per non avere successivamente prodotto (in occasione delle procedure di

aggiornamento) la domanda di permanenza, istanza con la quale il Docente conferma espressamente il suo interesse a rimanervi.

II

Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, la *Bonafede* chiede il riconoscimento del suo diritto al mantenimento, in via originaria e perciò a decorrere dal biennio 2009/2011, dell'inserimento (come sopra già vantato) nelle graduatorie *de quibus*, avendo presentato domanda di volervi nuovamente figurare.

MOTIVI

A)

La Legge 27.12.06 n. 296, trasformando le precedenti “graduatorie permanenti” (art. 401 D.Lgs. 16.4.94 n. 297) in “graduatorie ad esaurimento” (utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo annualmente disposte), **ne ha mutato la loro intrinseca natura giuridica, cristallizzandole** (a salvaguardia delle posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione) e perciò non consentendo più l'ingresso *ex novo* in esse, ulteriore e definitivo, di altri soggetti.

Ne consegue, ad avviso di questa difesa, come la disposizione recata dal comma 1/bis dell'art. 1 D.L. 7.4.04 n. 97 (aggiunto dalla Legge di conversione 4.6.04 n. 143), rubricato “*Disposizioni in materia di graduatorie permanenti*”, abbia cessato la propria efficacia con la sopravvenuta estinzione delle “graduatorie permanenti” **e non possa allora trovare ultrattiva applicazione alle nuove “graduatorie ad esaurimento”** e ciò non soltanto in dipendenza del principio dettato

dall'art. 12 comma 1 delle Preleggi (*“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”*), ma neanche sotto il profilo analogico, risultando carente il presupposto della *eadem ratio*.

Ed invero, la *ratio* che ha presieduto al cit. comma 1/bis era quella di evitare un eccessivo affollamento nelle “graduatorie permanenti” e come tali “fluttuanti” in quanto soggette, come per legge, a periodiche integrazioni [poteva infatti avvenire che soggetti, inizialmente inseriti in esse, non fossero più interessati a permanervi, costringendo comunque l'Amministrazione Scolastica, in occasione delle nomine per supplenze, ad inutili convocazioni sulla base dello scorrimento delle graduatorie]; **laddove una simile evenienza non può invece sussistere e potersi verificare con le “graduatorie ad esaurimento”**, che, in quanto “blindate” con la disposta preclusione, ripetesi, della possibilità di nuovi ingressi; e tese, infine, al loro totale scorrimento, non possono soffrire, all'evidenza, di alcun negativo sovraffollamento, **essendovi originariamente e definitivamente approdati**, al culmine ed in esito ad un lungo ed articolatissimo percorso giuridico ed esperienza formativa, i Docenti in possesso degli specifici titoli e requisiti al riguardo contemplati dalla legge.

In conclusione, deve allora essere affermato come l'iscrizione a pieno titolo dei Docenti nelle GAE **abbia natura giuridica e sia assistita dal connotato della definitività** [argomentasi, al riguardo, dalla disposizione recata dall'art. 1 comma 3 D.D. 16.3.07], **configurandosi**

come un diritto soggettivo perfetto [al mantenimento in esse indipendentemente dalla periodica produzione di un'istanza in tal senso], che non può essere legittimamente inciso, in termini decadenziali, dalla mancata presentazione di una domanda di permanenza [palesemente ridondante rispetto all'ormai già "conquistata" iscrizione nelle GAE in epoca successiva all'entrata in vigore della Legge n. 296/06], che, si è detto, non appare dettata da alcuna norma di legge.

Fatta salva la necessità dell'esercizio da parte di codesto adito Ecc.mo Giudice Ordinario del suo potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti, che in specie vengono in considerazione *ratione temporis* [D.D. 16.3.07 art. 1 - D.M. 8.4.09 n. 42 artt. 1 e 11 (valevole per il biennio 2009/2011) – D.M. 12.5.11 n. 44 artt. n. 1 e 9 (valevole per il triennio 2011/2014) - D.M. 1.4.14 n. 235 artt. 1 e 9 (valevole per il triennio 2014/2017)], **poiché incidenti in maniera mediata** [avendo sulla base di essi la resistente Amministrazione Scolastica preteso di poter disporre, in ragione della mancata presentazione della domanda di permanenza, il "depennamento" in via definitiva di cui è controversia] **sulla dedotta posizione individuale di diritto soggettivo**, per la cui tutela ora agisce la *Bonafede* attraverso l'instaurazione del presente giudizio.

B)

Per altro verso, a tutto concedere alla diversa tesi della applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 1 comma 1/bis D.L. n. 97/04, va rilevato come ripetutamente la giurisprudenza abbia tuttavia stabilito

che l'esclusione del Docente dalle GAE per mancata presentazione della domanda di permanenza **non può essere assoluta** (*Tribunale di Como 30 Settembre 2015*), potendo e dovendo esserne disposto il (re)inserimento, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, ove questi dichiara di volervi nuovamente figurare, così come previsto dal cit. art. 1 comma 1/bis D.L. n. 97/04 [e del resto, non sfugge la singolarità del richiamo che la resistente Amministrazione Scolastica pretende di operare solo a "mezza legge" e ciò atteso che, se è vero che il predetto comma 1/bis aveva previsto la permanenza a domanda dei Docenti inseriti nelle graduatorie permanenti, è altrettanto vero che lo stesso comma 1/bis ha comunque contestualmente stabilito che **"A domanda dell'interessato.....è consentito il reinserimento nella graduatoria..."**] [fermo restando, anche in conformità al principio partecipativo di cui all'art. 7 della Legge n. 241/90, come la volontà di non voler più permanere nella GAE non può essere legittimamente desunta in via implicita a mezzo dell'inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati, dovendo invece l'Amministrazione Scolastica avvertire previamente i Docenti dell'onere di presentare la domanda di conferma, qualora dalla mancata produzione della stessa se ne volesse far derivare la cancellazione "perenne" dalla graduatoria: *ex multis, Tribunale di Macerata, ordinanza del 15/17.7.15*].

Né, in contrario, potrebbe valere osservare che la Legge n. 296/06, che ha chiuso la possibilità di nuovi ingressi, non ha disposto nulla per il (re)inserimento degli aspiranti già iscritti, **dovendo essere escluso**

che il silenzio del legislatore - su una fattispecie già regolata dalla legge - possa essere interpretato come abrogazione della norma, quanto piuttosto volontà di conservazione della disciplina previgente [analoghe considerazioni valgono con riguardo all'art. 9 comma 20 D.L. 13.5.11 n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.7.11 n. 106), che ha sostituito il primo periodo del comma 4 dell'art. 1 del D.L. 7.4.04 n. 97 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.6.04 n. 143)].

Invero, l'art. 1 comma 605 lett. c) Legge 27.12.06 n. 296 ha regolato una fattispecie (quella dei nuovi ingressi) non sovrapponibile a quella del (re)inserimento di chi nella graduatoria era già presente da tempo, **non essendo affatto il (re)inserimento** (disposto sulla base del punteggio maturato all'atto della cancellazione) **un inserimento ex novo**, ma consistendo invece in un mero ripristino di una situazione già esistente, sì da non potere essere ravvisata alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie; e la disposizione che consente il (re)inserimento di chi aveva maturato il diritto all'inserimento in graduatoria e ne fosse stato cancellato soltanto per non avere presentato domanda di permanenza.

Ne consegue come debba allora essere affermata, a fronte dell'indebito diniego opposto dalla resistente Amministrazione Scolastica sulla istanza in atti presentata dalla ricorrente [in formato cartaceo, poiché unica modalità possibile. Ed infatti, con il D.M. n. 235/14, come sopra incidentalmente impugnato, la “procedura di

aggiornamento” è stata preordinata in via esclusivamente telematica, così rendendo impossibile l’accesso alla piattaforma informatica – e pertanto la possibilità stessa della presentazione “fisica” della domanda di (re)inserimento, nel rispetto della prevista modalità – ai Docenti “depennati” e per essa ragione “non riconosciuti” dal sistema, con conseguente aprioristica loro esclusione in radice dalla procedura in discorso] **la fondatezza del diritto vantato dalla stessa Bonafede (diritto soggettivo perfetto) ad essere immediatamente (re)inserita nelle GAE della Provincia di Trapani per le Classi di Concorso della Scuola dell’Infanzia AAAA e della Scuola Primaria EEEE,** per il biennio 2009/2011, con il punteggio maturato all’atto della indebita cancellazione (da ultimo: *Tribunale di Trapani Sez. Lavoro 8.7.16 n. 364*).

Fatta salva, anche in tal caso, la necessità dell’esercizio da parte di codesto adito Ecc.mo Giudice Ordinario del suo potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti, che in specie vengono in considerazione *ratione temporis* [D.D. 16.3.07 art. 1 - D.M. 8.4.09 n. 42 artt. 1 e 11 (valevole per il biennio 2009/2011) – D.M. 12.5.11 n. 44 artt. n. 1 e 9 (valevole per il triennio 2011/2014) - D.M. 1.4.14 n. 235 artt. 1 e 9 (valevole per il triennio 2014/2017)], **nella parte in cui** non hanno previsto la possibilità del (re)inserimento (nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza) dei Docenti “depennati” per non avere presentato la domanda di permanenza in occasione di precedenti aggiornamenti; e ciò attesa l’incidenza in maniera mediata (ancora sotto tale altro dedotto specifico profilo) dei predetti atti

amministrativi sulla posizione soggettiva individuale fatta valere in giudizio dalla *Bonafede*.

P.Q.M.

reiectionis adversis,

previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 comma II c.p.c.,

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE

SEZIONE LAVORO

in accoglimento dell'odierno ricorso:

- previa disapplicazione *in parte qua* del D.D. 16.3.07 (art. 1), del D.M. 8.4.09 n. 42 (artt. 1 e 11), del D.M. 12.5.11 n. 44 (artt. 1 e 9), del D.M. 1.4.14 n. 235 (artt. 1 e 9), nonché di tutti gli altri atti amministrativi, presupposti, connessi e consequenziali;
- dichiarata l'illegittimità e disapplicato il diniego di mantenimento / (re)inclusione in atti opposte dalla resistente Amministrazione Scolastica a fronte della avanzata richiesta di volervi nuovamente figurare;
- ritenere e dichiarare il diritto di *Bonafede Giuseppa* al mantenimento, in via originaria e perciò a decorrere dal biennio 2009/2011, dell'inserimento [già vantato con riferimento al biennio 2007/2009] nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Trapani per le Classi di Concorso Scuola dell'Infanzia AAAA e Scuola Primaria EEEE, nella fascia di appartenenza e con il recupero del punteggio maturato all'atto della dispostane indebita cancellazione, condannando la resistente Amministrazione

Scolastica a provvedere in tal senso, emanando tutti gli atti necessari a consentire il dedotto (re)inserimento della ricorrente nelle cit. GAE.

*

Quali specifici mezzi di prova di cui ci si intende avvalere, si allegano e si offrono in comunicazione i seguenti documenti elencati nell'indice del fascicolo di produzione:

1)- Copia (*STRALCIO*) *GRADUATORIA AD ESAURIMENTO PROVINCIA DI TRAPANI / CLASSE DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA AAAA (SCUOLA MATERNA) VALEVOLE PER IL BIENNIO 2007/2009*, recante l'inclusione di *Bonafede Giuseppa* (alla 809° posizione);

2)- Copia (*STRALCIO*) *GRADUATORIA AD ESAURIMENTO PROVINCIA DI TRAPANI / CLASSE DI CONCORSO SCUOLA PRIMARIA EEEE (SCUOLA ELEMENTARE) VALEVOLE PER IL BIENNIO 2007/2009*, recante l'inclusione di *Bonafede Giuseppa* (alla 882° posizione);

3)- Copia (*STRALCIO*) *GRADUATORIA AD ESAURIMENTO PROVINCIA DI TRAPANI / CLASSE DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA AAAA VALEVOLE PER IL BIENNIO 2009/2011*, recante l'occorsa cancellazione di *Bonafede Giuseppa*;

4)- Copia *(STRALCIO) GRADUATORIA AD ESAURIMENTO PROVINCIA DI TRAPANI / CLASSE DI CONCORSO SCUOLA PRIMARIA EEEE VALEVOLE PER IL BIENNIO 2009/2011*, recante l'occorsa cancellazione di *Bonafede Giuseppa*;

5)- Copia *RICHIESTA DI MANTENIMENTO / (RE)INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI PER LE CLASSI DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA AAAA E SCUOLA PRIMARIA EEEE*, ritualmente trasmessa da *Bonafede Giuseppa*;

6)- Copia *DETERMINAZIONE UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI PROT. N. 8149 DEL 29.6.16 DI DINIEGO DEL RICHIESTO MANTENIMENTO / (RE)INCLUSIONE* nelle predette G.A.E., oggetto dell'impugnazione;

7)- Copia *DECRETO D.D.G. MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 16.3.07*, oggetto dell'impugnazione in parte qua;

8)- Copia *DECRETO M.I.U.R. N. 42 DELL'8.4.09*, oggetto dell'impugnazione in parte qua;

9)- Copia *DECRETO M.I.U.R. N. 44 DEL 12.5.11*, oggetto dell'impugnazione in parte qua;

10)- Copia *DECRETO M.I.U.R. N. 235 DELL'1.4.14*, oggetto dell'impugnazione in parte qua.

*

Con vittoria di spese ed onorari.

*

In ragione della materia e del reddito della ricorrente (art. 42 n. 11 D.L. n. 229/03, convertito nella Legge n. 326/03), si deduce l'esenzione dal pagamento del contributo unificato (VALORE INDETERMINABILE).

* * *

***ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
NOTIFICAZIONE IN FORMA STRAORDINARIA
NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI,
DA DETERMINARSI EX ART. 151 C.P.C.***

Il sottoscritto *Avv. Salvatore Giacalone*, procuratore costituito in giudizio della ricorrente *Bonafede Giuseppa*,

Premesso

- che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della *Bonafede* al mantenimento, in via originaria e perciò a decorrere dal biennio 2009/2011, nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Trapani per le Classi di Concorso Scuola dell'Infanzia AAAA e Scuola Primaria EEEE (al momento in corso di validità per il triennio 2014/2017);
- che, come per legge, ciascuno dei Docenti inseriti nelle GAE può concorrere all'assunzione in tutti i 101 Ambiti Territoriali nazionali,

sì che tutti i Docenti attualmente inseriti nelle GAE rivestono in concreto la correlata qualifica di controinteressati;

ritenuto

- che la notifica del ricorso nei modi ordinari a tutti i predetti controinteressati sarebbe di fatto impossibile e ciò a fronte dell'esorbitante numero dei destinatari;

TUTTO ciò premesso e ritenuto, fa istanza affinché

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE

SEZIONE LAVORO

autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica nei confronti di tutti i Docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali nazionali per le Classi di Concorso Scuola dell'Infanzia AAAA e Scuola Primaria EEEE, in corso di validità per il triennio 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) Avviso di notifica;
- b) Testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio presso il Tribunale di Trapani Sez. Lavoro e pedissequo Decreto di Fissazione Udiienza; in uno al Decreto di Autorizzazione alla richiesta notificazione ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

* * *

Marsala/Trapani, 18 Luglio 2016.

Avv. Salvatore Giacalone